



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,

Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Sede legale: Via XX Settembre, 1 - ALANNO (PE) Tel. 085/8573102 - 085/8573000

C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it>

Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it

**A tutto il personale docente e ATA
Al personale educativo
Istituto Omnicomprensivo di Alanno**

Al sito web

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO - -ALANNO
Prot. 0014582 del 04/12/2021
(Uscita)

198

Oggetto: Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 (Super Green Pass)

Con la presente si forniscono indicazioni utili per il personale della scuola in merito all'applicazione del Super Green Pass.

Il Decreto-Legge 172 estende a partire dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale, oltre che alle professioni sanitarie, anche a tutto il personale scolastico. L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

A partire dal 15 dicembre, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante green pass attestante l'avvenuta vaccinazione.

PRENOTAZIONE DEL VACCINO DOPO IL 15 DICEMBRE

Se il dipendente ha il **vaccino prenotato dopo il 15 dicembre (e non oltre il 4 gennaio)** potrà accedere al posto di lavoro ma, in attesa della vaccinazione e del green pass, dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore (accesso mediante green pass ordinario). **Il personale non ancora vaccinato dovrà comunque produrre idonea documentazione di avvio del percorso.**

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di **accertato pericolo per la salute del lavoratore**, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, **durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.**

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente Scolastico: le verifiche sono effettuate acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma ministeriale.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'**effettuazione della vaccinazione** oppure la **presentazione della richiesta di vaccinazione** il Dirigente Scolastico invita il lavoratore a presentare, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti, il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata **comunicazione scritta** al lavoratore. L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'**avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo** nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il decreto-legge interviene anche sulla durata del cosiddetto green pass, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001. Ricordiamo, innanzitutto, che la **certificazione verde Covid -19 attesta una delle seguenti condizioni**:

- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- l'avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI

Come detto, il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:

- la **certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione, **in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster)** successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'**avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una **validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione**;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del **test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare** (per gli utenti esterni);
- la certificazione verde di coloro che sono stati identificati come **casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose** di vaccino, nonché a **seguito del prescritto ciclo**, ha **validità di 9 mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione.

La presente nota per opportuna conoscenza; la stessa è da ritenersi valida, fino a diverse comunicazioni che dovessero pervenire dal Ministero dell'Istruzione e che saranno prontamente rese note.

F.to Il Dirigente scolastico

M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)